




Provincia di Perugia



Pari Opportunità

# Commissione d'Ente Pari Opportunità

## Regolamento

A cura della Commissione e dell'Ufficio Pari opportunità

---

Regolamento approvato con Deliberazione di  
Consiglio Provinciale n. 17 del 29.2.2000

### ► Premessa

Il presente Regolamento nasce dall'esigenza di portare a conoscenza ciò che la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Perugia si propone all'interno dell'Ente, definendo ruoli, funzioni e obiettivi della propria attività.

Pari opportunità come “condizione di eguale possibilità di riuscita o pari occasioni favorevoli”, significa riconoscere a tutte le persone, donne e uomini pari dignità e pari diritti. Promuovere la cultura delle pari opportunità e contribuire alla effettiva attuazione dei principi di parità anche mediante l'adozione di “Azioni positive” (L. 125/91) per le donne, costituisce una nostra precisa prerogativa al fine di rimuovere gli ostacoli e le discriminazioni che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

Le azioni positive, in questo contesto, diventano tali solo se riescono a modificare gli aspetti della realtà, siano essi di natura culturale o comportamentale che di tipo organizzativo/normativo.

Riconoscere e valorizzare le differenze di genere significa anche arricchire la società, consentire l'espressione di valori e punti di vista diversi, permettere la costruzione e l'evoluzione di un mondo migliore, in cui donne e uomini potranno sentirsi più a loro agio e comprendersi meglio.

Il riconoscimento all'interno della Provincia di Perugia, già nella precedente legislatura, di uno specifico Assessorato alle pari opportunità, ha consentito di dare un'impronta e un'efficacia maggiori anche alla presenza e all'attività della Commissione. Lo Statuto e i Regolamenti dell'Ente costituiscono una

testimonianza concreta del lavoro già svolto, supportato, sin dall'origine, da un proficuo e positivo percorso formativo rivolto a tutte le dipendenti.

Così pure l'”Osservatorio permanente sulla situazione lavorativa nell'Ente del personale maschile e femminile”, implementato attraverso l'Ufficio pari opportunità, rappresenta, oggi, lo strumento principale di monitoraggio dei dati, disaggregati per sesso, per l'identificazione delle aree più critiche del sistema organizzativo-gestionale e culturale della Provincia di Perugia. Ciò rappresenta un obiettivo strategico per capire dove, come e perché le donne sono collocate nell'organizzazione aziendale, per evidenziare i blocchi e le criticità che ostacolano l'utilizzo del potenziale professionale femminile e per l'adozione di specifiche azioni positive.

L'obiettivo è, in sintesi, quello di agire sul “sistema” dei valori e di tradurre in azioni concrete i programmi di intervento in materia di pari opportunità. Per questo la Commissione, unitamente all'Ufficio e all'assessorato pari opportunità, diventa necessariamente un luogo di riferimento e di ascolto per tutti.

## PROVINCIA DI PERUGIA

### Commissione d'Ente Pari Opportunità Regolamento

#### ART. 1.

##### *(Campo d'applicazione)*

1. La Commissione d'Ente per le Pari Opportunità è istituita dal 1989 all'interno della Provincia di Perugia, in applicazione alla normativa prevista dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.
2. Il presente regolamento disciplina le finalità, i compiti, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Pari Opportunità dell'Ente, in base ai principi stabiliti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

#### ART. 2.

##### *(Finalità e obiettivi della Commissione)*

1. La Commissione è un organismo permanente che si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di **parità tra uomo/donna nel lavoro**, anche mediante l'adozione di misure, denominate "**Azioni Positive**" per le donne ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125, al fine di rimuovere gli ostacoli e le discriminazioni indirette nei confronti delle lavoratrici che impediscono la realizzazione di pari opportunità e la valorizzazione della differenza di genere.
2. Costituisce "**discriminazione indiretta**", ai sensi delle leggi 9 dicembre 1977, n. 903 e 10 aprile 1991, n. 125, ogni trattamento pregiudizievole conseguente alla adozione di atti o comportamenti che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso.
3. L'attività della Commissione è finalizzata a promuovere progetti concreti che rimuovano, in modo particolare, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e della formazione professionale, gli eventuali fattori di discriminazione e che valorizzino la differenza di genere, le risorse di intelligenze, competenze, saperi femminili nel segno di una cultura della pari opportunità.
4. La Commissione, in particolare, indirizza la propria attività, attraverso **progetti di azioni positive**, al perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - a) eliminare le eventuali **disparità di fatto** che colpiscono in genere le donne, principalmente, nella formazione professionale, nella progressione di carriera, nella mobilità, creando condizioni effettive di parità tra uomini e donne;
  - b) superare **condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi a seconda del sesso**;
  - c) promuovere l'**inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli funzionali nei quali sono sotto rappresentate** e in particolare nei settori di maggiore rilievo istituzionale e ai livelli di responsabilità;
  - d) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, **un maggiore equilibrio tra responsabilità familiari e professionali**;

- e) valorizzare la soggettività femminile nel lavoro;
- f) far evolvere, attraverso le azioni positive, la **cultura delle pari opportunità nell'ambiente istituzionale e di lavoro.**

ART. 3.  
(Sede)

1. La Commissione Pari Opportunità svolge la propria attività presso la sede centrale della Provincia di Perugia.

ART. 4.  
(Organi della Commissione)

1. Sono organi della Commissione:
  - a) l'Assemblea delle donne dipendenti;
  - b) la Coordinatrice.

ART. 5.  
(Assemblea delle dipendenti)

1. L'Assemblea è costituita dalle dipendenti della Provincia di Perugia.
2. E' convocata e presieduta dalla Coordinatrice, su iniziativa della Commissione e/o dall'assessore provinciale alle pari opportunità; l'Assemblea è altresì convocata qualora lo richieda almeno 1/3 delle proprie componenti.
3. Si riunisce, di norma, due volte l'anno.
4. L'Assemblea può essere allargata alla partecipazione di tutto il personale dell'Ente, qualora la Commissione ritenga opportuno indirizzare i propri lavori ad un più ampio confronto.

ART. 6.  
(Compiti dell'assemblea)

1. L'Assemblea delle dipendenti ha il compito di:
  - a) indicare le linee generali di indirizzo in relazione alle politiche di pari opportunità che dovranno essere seguite dalla Commissione nella formulazione dei programmi di attività;
  - b) esaminare, valutare e approvare, a maggioranza delle presenti, i programmi generali di attività elaborati e proposti dalla Commissione;
  - c) procedere alla nomina e/o sostituzione delle proprie rappresentanti in seno alla Commissione;
  - d) approvare la relazione finale sulle attività svolte dalla Commissione nell'anno precedente.

ART. 7.  
(Coordinatrice)

1. Nella prima seduta, convocata dall'assessore provinciale alle pari opportunità, la Commissione elegge, nel proprio seno, entro 30 giorni dalla nomina, la Coordinatrice e la Vice Coordinatrice a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La Coordinatrice assume le seguenti funzioni:
  - a) convoca e presiede le riunioni della Commissione e dell'Assemblea;

- b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della Commissione;
  - c) promuove l'attuazione delle iniziative promosse dalla Commissione garantendo uno stretto raccordo con l'assessorato competente, con l'Ufficio Presidio Pari Opportunità e con le organizzazioni sindacali aziendali;
  - d) rappresenta la Commissione in ogni ambito interno ed esterno all'Ente;
  - e) propone alla Giunta provinciale l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alle attività della Commissione, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
  - f) si avvale, per l'espletamento del mandato, delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Ente.
3. La Vice Coordinatrice coadiuva la Coordinatrice e la sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
4. La Coordinatrice e la Vice Coordinatrice restano in carica, di norma, salvo tacito rinnovo, per la durata di 1 anno.

#### ART. 8.

##### *(Composizione e nomina della Commissione)*

1. I componenti della Commissione sono nominati, con atto della Giunta provinciale, dai soggetti indicati nel successivo comma 2 del presente articolo, adottando, per la scelta dei membri, il criterio della rappresentatività istituzionale, sindacale e dei lavoratori/lavoratrici dipendenti.
2. La Commissione è composta da:
  - a) una Coordinatrice e una Vice Coordinatrice nominate direttamente dalla Commissione;
  - b) n. 3 rappresentanti del Consiglio provinciale nominati con voto limitato a 2;
  - c) dal Presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato;
  - d) n. 1 rappresentante del personale dipendente, per ogni area organizzativa dell'Ente, nominato dall'Assemblea;
  - e) n. 1 rappresentante sindacale nominato da ciascuna delle organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative all'interno dell'Ente.
3. E' membro di diritto della Commissione il responsabile dell'Ufficio "Presidio Pari Opportunità" senza diritto di voto.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente o di ingiustificata assenza per tre volte consecutive dei membri della Commissione, si procede alla sostituzione degli stessi in base alle medesime modalità di cui al presente articolo.
5. La Commissione resta in carica per l'intera durata del mandato amministrativo del Consiglio provinciale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione; il Presidente della Provincia deve promuovere le procedure per il rinnovo entro 90 giorni dal suo insediamento.

#### ART. 9.

##### *(Compiti della Commissione)*

1. La Commissione ha il compito di:
  - a) elaborare e attuare i programmi generali di attività previa approvazione dell'Assemblea;

- b) promuovere e elaborare, in stretta collaborazione con il Presidio Pari Opportunità, progetti di azioni positive da sottoporre all'Amministrazione per la loro concreta realizzazione, nonché di controllarne lo stato di avanzamento e i risultati finali di attuazione;
- c) individuare e proporre all'Amministrazione misure/interventi di sviluppo organizzativo orientati a superare le eventuali discriminazioni indirette e a valorizzare il soggetto femminile nel contesto organizzativo dell'Ente;
- d) curare i rapporti con tutti gli organismi paritetici per le pari opportunità locali e nazionali;
- e) rappresentare l'Ente, sia all'interno che all'esterno, di concerto con l'assessorato alle pari opportunità della Provincia, in relazione a specifiche iniziative e/o progetti promossi nell'ambito delle politiche per le pari opportunità;
- f) sollecitare l'Amministrazione provinciale ad intraprendere iniziative tese a qualificare/riqualificare la presenza femminile nel lavoro nonché a favorire l'accesso delle donne nei centri decisionali con particolare riferimento alle attività lavorative e professionali nelle quali la presenza femminile è sotto rappresentata;**
- g) esprimere pareri obbligatori sulle proposte di atti dell'Amministrazione relative a progetti di riorganizzazione e di mobilità interna che riguardino le risorse umane;
- h) fornire indicazioni per la redazione dei documenti programmatici dell'Ente;
- i) cooperare con gli organismi esterni di cui alla lettera d) del presente comma per la promozione, in particolare, di iniziative finalizzate al raggiungimento di una maggiore armonizzazione tra tempi di vita e tempi di lavoro delle donne;
- j) approvare, a maggioranza delle presenti, il regolamento della Commissione, nonché le eventuali modifiche e/o integrazioni che la stessa ritenga di apportare al regolamento medesimo;
- k) compiere ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

#### ART. 10.

##### *(Attività della Commissione)*

1. La Commissione orienta, principalmente, la sua attività a:
  - a) sviluppare, attraverso specifiche iniziative, motivazione e consapevolezza tra il personale femminile dipendente in ordine al proprio agire nel lavoro e alle proprie potenzialità professionali come risorsa per lo sviluppo organizzativo dell'Ente;
  - b) far emergere le criticità organizzative, anche attraverso ricerche/interventi sugli aspetti lavorativi e organizzativi di maggiore rilievo, che le donne sperimentano nella propria realtà lavorativa al fine di individuare concretamente progetti di "azioni positive" da realizzare nelle rispettive strutture operative, coerentemente con gli indirizzi organizzativi definiti dall'Ente;
  - c) potenziare e sviluppare "l'Osservatorio permanente sulla situazione lavorativa nell'Ente del personale maschile e femminile" di cui al successivo articolo 11 del presente regolamento;
  - d) promuovere, al fine di favorire l'accrescimento culturale e professionale, specifici percorsi di formazione rivolti al personale dipendente sugli ambiti delle pari opportunità, da realizzare di concerto con il Presidio Pari Opportunità e l'Ufficio Formazione e Sviluppo al quale ne compete la pianificazione e organizzazione;

- e) promuovere, avvalendosi degli strumenti organizzativi della Biblioteca-Centro di documentazione dell'Ente, l'acquisizione di libri, riviste e di altro materiale di documentazione finalizzata alla diffusione/circolazione delle informazioni e conoscenze in tema di pari opportunità;
- f) redigere periodicamente un foglio informativo, destinato a tutti i dipendenti, al fine di attivare una rete di comunicazioni che agisca sul sistema di relazioni interne all'Ente, promuovendo una corretta informazione, conoscenza e cultura sugli aspetti delle pari opportunità;
- g) organizzare, di concerto con l'assessorato alle pari opportunità, incontri, seminari, convegni sulle tematiche delle pari opportunità.

ART. 11.  
(*Osservatorio*)

- 1. L'"Osservatorio permanente sulla situazione lavorativa nell'Ente del personale maschile e femminile" è istituito, con atto di Giunta provinciale del 21 febbraio 1994, n. 519, in conformità all'articolo 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125.
- 2. L'Osservatorio è lo strumento principale della Commissione, attraverso il quale costruire la base di progettazione e realizzazione di azioni positive congruenti con gli obiettivi generali dell'Ente.
- 3. Gli obiettivi principali da realizzare attraverso l'Osservatorio sono, in particolare, quelli di:
  - a) monitorare il sistema organizzativo, gestionale, tecnico-amministrativo e culturale, nonché produrre una mappa della sotto/sovra rappresentanza nell'ambito dello sviluppo professionale e di carriera del personale femminile nell'Ente;
  - b) evidenziare l'evoluzione dei percorsi lavorativi e di carriera dei dipendenti, suddivisi per sesso;
  - c) rilevare, attraverso l'"Osservatorio sulla domanda formativa interna" e tramite specifiche analisi qualitative/quantitative, questionari e interviste in profondità, i blocchi, le discriminazioni e le aree critiche che ostacolano lo sviluppo e l'utilizzo del potenziale professionale delle dipendenti nella loro attività lavorativa;
  - d) sviluppare specifici interventi sugli aspetti collegati allo sviluppo professionale delle donne.
- 4. Per il raggiungimento degli obiettivi, di cui al precedente comma 3) del presente articolo, è adottata una metodologia di lavoro intersettoriale e pluriprofessionale che prevede la costituzione di un gruppo di lavoro, preposto ai compiti dell'Osservatorio, formato, oltre che da rappresentanti della Commissione, dal personale dell'Ente con specifiche competenze professionali e rappresentative delle diverse aree organizzative.
- 5. L'attività dell'Osservatorio è coordinata dall'Ufficio Presidio Pari Opportunità dell'Ente.

ART. 12.  
(*Organizzazione e funzionamento della Commissione*)

- 1. La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese su iniziativa della Coordinatrice o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti, nonché su richiesta espressa dell'assessore alle pari opportunità.

2. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
3. I programmi generali di attività, nonché i progetti di azioni positive elaborati dalla Commissione devono essere approvati a maggioranza assoluta dei propri componenti.
4. Dei pareri resi dalla Commissione, di cui all'articolo 9 - comma 1 - lettera g) del presente regolamento, si deve dare atto nelle premesse delle deliberazioni consiliari o di Giunta della Provincia per le quali sono richiesti.
5. Per il funzionamento della Commissione l'Ente mette a disposizione il personale e le dotazioni strumentali necessari; l'incarico di segretario/a della Commissione è assegnato ad un dipendente dell'Amministrazione provinciale con specifico ordine di servizio.
6. L'attività espletata dai componenti della Commissione, per effetto del loro mandato, è considerata, trattandosi di attività istituzionale, prestazione di servizio a tutti gli effetti con diritto, pertanto, degli stessi di assentarsi dal posto di lavoro previa formale comunicazione della Commissione ai rispettivi direttori di area.

#### ART. 13.

##### *(Assessorato Pari Opportunità)*

1. La Commissione nell'esercizio delle sue funzioni opera in stretta correlazione con il preposto assessorato alle pari opportunità dell'Ente.
2. L'assessorato è il soggetto istituzionale di riferimento della Commissione attraverso il quale realizzare, all'interno dell'Ente, i progetti di azioni positive e tutti gli atti che si ritengano necessari per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente regolamento.
3. E' facoltà dell'assessorato raccordarsi con la Commissione per la realizzazione di progetti a rilevanza esterna pertinenti con il suo mandato amministrativo.
4. L'assessore pari opportunità partecipa alle riunioni dell'Assemblea delle dipendenti indette, di norma, dalla Commissione.

#### ART. 14.

##### *(Presidio Pari Opportunità )*

1. L'Ufficio Presidio Pari Opportunità è istituito, su proposta della Commissione, come ufficio di staff, con atto di Consiglio provinciale del 6 aprile 1993, n. 89.
2. La Commissione opera in diretto collegamento con il Presidio Pari Opportunità che svolge, principalmente, funzioni destinate a promuovere e a controllare l'integrale applicazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 con compiti di ideazione, progettazione e gestione operativa delle azioni positive, in sintonia con le strategie organizzative dell'Ente nonché altri compiti ad esso assegnati con il medesimo atto di Consiglio provinciale del 6 aprile 1993, n. 89.
3. La Commissione si avvale delle specifiche competenze professionali del Presidio in relazione ai programmi generali e particolari da promuovere nell'ambito della propria attività istituzionale.



ART. 15.  
(Finanziamento)

1. Nel bilancio di previsione della Provincia è istituito un apposito capitolo di spesa per le esigenze di funzionamento e di organizzazione delle attività della Commissione.